

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto interministeriale relativo al Regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili:

- vengono assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2000 risorse con le quali sarà possibile sostenere gli interventi di agevolazione alle imprese previsti dall'art. 13 della L. 68/1999 (fiscalizzazioni totali, fiscalizzazioni parziali, rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili)
- le imprese interessate presentano, a tale fine, programmi di inserimento agli uffici competenti, individuati dalla L.R. 14/2000 nelle Provincie;
- risulta necessario individuare criteri per la concessione da parte delle Provincie delle agevolazioni sostenute dalla richiamata assegnazione alla Regione

Considerato, inoltre, che i richiamati adempimenti attuativi e di supporto tecnico sono da collocarsi nel più generale e complessivo processo di attuazione della L. 68/99 e della L.R. 14/2000, il quale a sua volta richiede una complessiva ed organica ridefinizione degli indirizzi e della strumentazione applicativa per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;

Sentiti in merito il Comitato di coordinamento Interistituzionale e la Commissione regionale tripartita ai sensi, rispettivamente, del c. 3 dell'art. 7 e del c. 2 dell'art. 6 della L.R. 25/98;

Sentita altresì la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, di cui alla L. regionale 21 Agosto 1997, n. 29

Preso atto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92, dei pareri favorevoli espressi, per quanto attiene la regolarità tecnica, dalla dr.ssa Maura Franchi, Direttore dell'AERL, per quanto attiene la legittimità dalla dr.ssa Cristina Balboni, Direttore generale Formazione professionale e Lavoro;

Su proposta dell'Assessore alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità Dr.ssa Mariangela Bastico

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- a) di approvare le "Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che esse, in particolare, prevedono
- . "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999";
 - . "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
 - . "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
 - . "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme relative alle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
 - . "Indirizzi per le Province al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)";
 - . "Orientamenti applicativi generali"
- a) di pubblicare integralmente la presente deliberazione.

Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000 per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili

Indicazioni generali

Le presenti disposizioni intendono consentire l'avvio dell'attuazione della L. 68/1999 e della L.R. 14/2000, definendo, nelle more di una più generale azione di indirizzo delle opportunità di promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili, alcuni primi strumenti applicativi di riferimento per l'intervento delle Provincie. A tale fine esse, in particolare, prevedono:

1. "Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999";
2. "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999";
3. "Modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4)";
4. "Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme revenienti dalle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)";
5. "Indirizzi per le provincie al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000 art. 7)
6. "Orientamenti applicativi generali"

1. Criteri regionali per la realizzazione delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art.11 della L. 68/1999

Le Convenzioni con i datori di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e di cui all'art. 11 della L. 68/1999 sono stipulate da parte delle Provincie, individuate dalla legislazione nazionale e regionale quali servizi competenti per il collocamento mirato.

Le Provincie, nell'ambito della propria autonomia istituzionale e delle competenze ad esse attribuite dalle L.R. 25/1999 e 14/2000, definiscono attraverso quali strutture nell'ambito dei servizi per l'impiego e modalità adottare le convenzioni medesime.

Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare nonché delle verifiche condotte sulla complessiva conduzione della convenzione stessa e sull'efficacia degli inserimenti e degli interventi di supporto previsti. Tra le modalità rientrano:

- assunzione con richiesta nominativa anche per la quota riservata dalla legge alla assunzione numerica;

- svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento che, alle condizioni di cui all'art. 13, c. 3, l. n. 68/1999, valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione;

Rientrano, inoltre, attraverso negoziazione fra le parti sociali:

- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
- svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo;
- deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, secondo le previsioni dell'art. 11, c. 6, l. n. 68/1999.

Tali strumenti sono orientati ed applicati con particolare attenzione nei confronti degli invalidi psichici.

Al fine di consentire un'efficace diffusione di questo strumento cardine del collocamento mirato, le Province potranno realizzare convenzioni e programmi di inserimento mirato sulla base dei seguenti criteri:

- finalizzazione delle convenzioni alla progressiva e integrale copertura della quota d'obbligo;
- copertura della quota d'obbligo oggetto di convenzione attraverso inserimenti professionali ed assunzioni equamente ripartiti nel corso del periodo cui la convenzione si riferisce;
- indicazione da parte del datore di lavoro di
 - numero di assunzioni di persone disabili effettuate e da effettuare;
 - numero di inserimenti per cui si avanza la proposta di convenzione,
 - modalità di adempimento all'obbligo per la quota non interessata da convenzione.
 - tempi di realizzazione degli inserimenti e delle assunzioni
 - l'intenzione di avvalersi della facoltà di assunzioni mediante chiamata nominativa, anche a prescindere dalle entità per esse previste dall'art. 7 della L. 68/1999.
- possibilità di integrazione delle convenzioni mediante programmi di inserimento individuali, consensualmente definiti fra le parti contraenti, i quali, ove conformi alle previsioni dell'art. 6 del D.M. n. 91/2000, potranno contenere la richiesta di accesso agli incentivi di cui all'art. 13 della L. 68/99.
- indicazione degli impegni della Provincia, in particolare quanto attiene:
 - a. la sospensione di avviamenti d'ufficio per il periodo di vigenza e per le unità della convenzione, a fronte del regolare svolgimento del piano di assunzioni; tale sospensione non interviene per gli avviamenti numerici eventualmente oggetto della convenzione
 - b. eventuali azioni di supporto
- indicazione della possibilità di interrompere l'applicazione della convenzione a fronte di gravi irregolarità da parte dei soggetti contraenti rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento

Relativamente alle unità inserite nelle proposte di convenzione, fino all'esito dell'istruttoria relativa alla stipula di queste ultime, non vengono effettuati avviamenti.

La durata delle convenzioni è di norma compresa fra mesi 24 e 36 mesi, in relazione alle caratteristiche degli inserimenti, con particolare attenzione all'entità ed alla natura della

riduzione delle capacità lavorative della persona disabile, al numero degli inserimenti complessivi programmati, ai profili organizzativi presentati dai datori di lavoro soggetti ad obbligo, al numero dei dipendenti impiegati ed alle caratteristiche della produzione. Resta ferma la possibilità per le parti contraenti di prevedere durate diverse, a fronte del riscontro di specifiche esigenze, opportunità o difficoltà da precisare all'interno del programma di inserimento, nel rispetto delle procedure di concertazione stabilite dalle Province in applicazione della legislazione nazionale e regionale.

Le convenzioni, qualora non intervengano sull'intera quota di assunzioni da effettuare, rilevano, ai fini della corresponsione agli obblighi previsti dalla L. 68/99, esclusivamente per il numero di unità cui fanno riferimento.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'andamento delle precedenti con particolare riguardo agli esiti occupazionali.

I termini della convenzione potranno essere modificati, laddove mutino significativamente le condizioni che vi hanno dato origine ovvero la normativa di riferimento.

I programmi di inserimento definiti ai sensi delle convenzioni potranno prevedere le attività di supporto alla selezione del personale da inserire ed assumere, nonché azioni di politica attiva del lavoro realizzabili a fronte dei programmi di inserimento.

Gli incentivi di cui di cui all'art. 8, c. 2 e 5, L.R. 45/96, possono essere concessi ai datori di lavoro che assumono le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 2 della L. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 10, L.R. 14/2000, tali incentivi possono essere altresì concessi cumulativamente alle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/99 eventualmente attribuite a fronte della stipula di convenzioni e dell'assunzione a tempo indeterminato di persone disabili.

2. Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L. 68/1999.

Le Province svolgono l'istruttoria in merito all'ammissione agli incentivi di cui all'art. 13, co. 1, lett. a) e b), nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, co. 1, lett. c), e co. 3, l. n. 68/1999.

A tale fine i datori di lavoro che richiedono di accedere alle risorse finanziarie di cui all'art. 13, l. n. 68/1999, debbono precisare la somma corrispondente alla fiscalizzazione totale o nella misura del 50 per cento, in riferimento all'anno, secondo le previsioni dell'art. 13, co. 1, lett. a) e b) ovvero alle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, co. 1, lett. c), e co. 3, l. n. 68/1999. Ove tale precisazione non sia stata presentata le Province la richiedono ai datori di lavoro.

Le Province riconoscono il diritto di accesso alle risorse richieste limitatamente alle disponibilità della quota assegnata alle Regioni del Fondo nazionale di cui all'art. 13, L. n. 68/1999. In applicazione dell'art. 13, co. 1, lett. a) e b) della legge, i programmi di inserimento

possono essere ammessi agli incentivi per più anni, con finanziamento al budget dell'anno di presentazione della richiesta datoriale.

Le Province svolgono l'istruttoria per l'ammissione agli incentivi tenendo conto del riparto delle risorse attribuite alla Regione per l'anno 2000 sulla base delle percentuali di assegnazione relative alla misura B1, del programma operativo regionale, obiettivo 3, Fondo sociale europeo. Nella ripartizione per l'anno 2001 si terrà conto, al fine di individuare criteri diversi od ulteriori, di necessità emergenti già durante l'anno in corso nei singoli contesti provinciali, e del complessivo andamento, anche in relazione ad indicatori qualitativi e di efficacia occupazionale, delle convenzioni interessate dalle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 68/99.

Gli incentivi destinati all'inserimento di persone con handicap intellettuale e psichico aventi una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 67 per cento non debbono superare il 10 per cento di detti importi. Ove tale percentuale sia superata il finanziamento delle somme indicate dalle Province sarà riconosciuto solo previa verifica della possibilità di rispetto della medesima percentuale al livello regionale. Eventuali risorse residue saranno utilizzate per finanziare interventi concernenti altre persone disabili, secondo le regole generali.

Le Province presentano alla Regione gli esiti dell'istruttoria riportante l'elenco dei datori di lavoro ritenuti beneficiari e degli importi rispettivamente spettanti. La Regione approva con proprio atto da pubblicarsi sul BUR l'elenco dei soggetti beneficiari anche in relazione all'esigenza di garanzia di spesa rispetto ad importi eventualmente non attribuiti sulla base delle istruttorie provinciali

Gli oneri di spesa per le assicurazioni dei tirocinanti, ai sensi dell'art. 13, co. 3, l. n. 68/1999, sono rimborsati, in via preferenziale, in connessione ai programmi ammessi agli incentivi, secondo le previsioni del d.p.r. 13 gennaio 2000, n. 91.

3. Modalità di realizzazione degli avviamenti e formazione degli elenchi nonché delle graduatorie per il collocamento mirato (L. 68/1999 art. 8, c. 4).

Tutte le persone di cui al c. 1 dell'art. 1 della L. 68/1999, che risultino disoccupate e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono iscriversi all'elenco di cui alla medesima legge.

Al fine di realizzare inserimenti lavorativi coerenti con gli obiettivi del collocamento mirato le Province, ai sensi del c. 2 dell'art. 5 della L. 14/2000, definiscono le modalità di raccordo tecnico con i Comitati tecnici ovvero con altri organismi competenti, secondo le determinazioni provinciali, in particolare per quanto concerne la realizzazione delle schede ed i relativi colloqui di cui all'art. 8, c. 1, L. 68/1999, perseguendo l'obiettivo di svolgere questi adempimenti entro 60 giorni dall'iscrizione.

Ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68", le Province istituiscono, entro 6 mesi, la graduatoria delle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, c. 1, della L. 68/1999, sulla base dei seguenti criteri:

- unicità della graduatoria per ogni ambito provinciale di riferimento, senza ulteriori distinzioni per categorie;
- sua conformità alle previsioni dell'art. 31 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3 del DPR L. 28 giugno 1997, n. 246, salva diversa indicazione del regolamento di cui all'art. 20, l. n. 68/1999;
- sua validità di norma annuale.

Le Province realizzano gli avviamenti numerici presso i datori di lavoro pubblici e privati sulla base delle competenze professionali richieste e, relativamente a queste, della graduatoria provinciale.

A fronte dell'impossibilità di avviare lavoratori con le competenze richieste le Province, fino ad eventuale diversa disciplina da parte del regolamento di cui all'art. 20, l. n. 68/1999, possono individuare altre, d'intesa con il datore di lavoro, per le quali risulti realizzabile un avviamento dalla graduatoria, anche mediante le convenzioni di cui agli art. 11 e 12 della L. 68/1999. In assenza di tali intese le Province, ai sensi del c. 2 dell'art. 9 della medesima legge, avviano lavoratori in possesso delle competenze ritenute più coerenti con le attività del datore di lavoro secondo l'ordine di graduatoria e prevedendo azioni di supporto formativo e/o orientativo.

4. Criteri e modalità di pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili delle somme revenienti dalle richieste di esonero (L. 68/1999, art. 5, c. 7)

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all'art. 5, c. 3 della L. 68/1999, pari a Lit. 25.000 per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili mediante bonifico intestato a Tesoreria della Regione Emilia-Romagna Rolo Banca 1473, via Indipendenza, 11 Bologna, codice ABI 3556, cod CAB 2450, indicando la causale "Contributo esonerativo di cui alla L. 68/1999" e secondo le scadenze seguenti:

- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa;
- entro il 30 di dicembre di ogni anno del periodo su cui agisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;

Al fine della definizione delle quote da versare si considerano come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo, quindi, le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica nonché la festività patronale.

Le Province, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicano al datore di lavoro richiedente ed al competente servizio regionale (*all'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro*) il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fine del versamento.

Versamenti che non corrispondano alle entità ed alle scadenze determinano una maggiorazione del contributo pari al

- 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati,
- al 24% su base annua se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati .

L'irrogazione di sanzioni ai datori di lavoro inadempienti avviene sulla base di opportune forme di raccordo fra la Regione e la direzione regionale del lavoro.

5. Indirizzi per le provincie al fine dell'autorizzazione alle compensazioni territoriali (L. 14/2000.art. 7)

I datori di lavoro di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) e c), l. 12 marzo 1999, n. 68, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, individuano a propria discrezione la sede o le sedi nelle quali si ritengano sussistenti le migliori condizioni, organizzative ed ambientali, per l'inserimento della persona disabile. Ove si ravvisi la carenza dei requisiti ai quali il c. 5 dell'art. 7 della L.R. 14/2000 subordina la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, i datori obbligati saranno invitati dalle Province competenti a provvedere all'assunzione nelle unità produttive ove l'inserimento non si è realizzato.

Quanto ai datori di lavoro di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), l. 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le seguenti previsioni:

A) In presenza di unità produttive collocate in più ambiti provinciali della Regione, le Province competenti concedono l'autorizzazione alle compensazioni territoriali nel rispetto dei seguenti criteri, introdotti a specificazione ovvero integrazione di quelli previsti dall'art. 7, co. 5, l. r. n. 14/2000:

- precisazione, da parte dei datori di lavoro richiedenti, degli elementi che fanno ritenere preferibile, per il miglior inserimento delle persone disabili, l'assunzione in sovrannumero nelle unità produttive prescelte;
- indicazione specifica ed esplicita, da parte dei datori di lavoro richiedenti, dei motivi che fanno ritenere problematico, alla luce delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro d'impresa, l'inserimento professionale delle persone disabili nelle unità produttive che non effettuano (in tutto o in parte) le assunzioni di obbligo;
- verifica del fatto che nelle unità produttive ove si provvederà ad assumere persone disabili in sovrannumero si realizzi comunque un corretto rapporto di integrazione con lavoratori non disabili;
- verifica del rispetto degli obblighi prefigurati dalla l. n. 68/1999, da parte dei datori di lavoro richiedenti la compensazione.

B) In caso di richiesta di autorizzazione di compensazioni territoriali concernenti unità produttive con sede al di fuori del territorio regionale, le Province si atterranno alla decisione del Ministero del lavoro, secondo quanto previsto nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 36 del 6 giugno 2000. Sarà cura del datore di lavoro comunicare alle Province competenti l'avvenuta richiesta di compensazione nonché il provvedimento di concessione ministeriale pervenuto. Tale procedura va seguita fino ad

eventuale diversa disposizione presente nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 20, l. 12 marzo 1999, n. 68.

È competente a concedere l'autorizzazione, in conformità alle previsioni della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 36 del 6 giugno 2000, il servizio provinciale del territorio in cui il datore ha la sede legale. Contestualmente, secondo le previsioni dell'art. 7, c. 3, l.r. n. 14/2000, il datore richiedente presenterà altresì per conoscenza la propria istanza di compensazione al servizio competente della Provincia nel cui ambito ha la sede operativa con il maggiore numero di dipendenti.

6. Orientamenti applicativi generali

Nelle more dell'eventuale adozione di specifici provvedimenti ministeriali o regionali in attuazione della L. 68/99 e della L.R. 14/2000, vengono adottati i seguenti orientamenti applicativi:

A. Art. 9, co. 6, in materia di invio prospetti informativi.

I prospetti informativi non devono essere inviati da "datori di lavoro privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti", laddove l'obbligo di avere un disabile alle proprie dipendenze non maturi, secondo le previsioni della circolare n. 41/2000.

I prospetti devono invece essere comunque inviati da enti pubblici, poiché l'art. 3, co. 2, facendo esclusivo riferimento a "datori ... privati", non procrastina per essi l'adempimento dell'obbligo.

B. Art. 9, co. 6, in materia di invio prospetti informativi.

L'invio del prospetto informativo è obbligatorio secondo la scansione periodica individuata nel (o desumibile dal) d.m. 22 novembre 1999: si prevede quindi l'obbligo di trasmissione annuale, in riferimento a dati riguardanti la situazione maturata al 31 dicembre precedente. Ove l'obbligo di assunzione maturi nel corso dell'anno, il datore dovrà tuttavia adempiere anche attraverso ulteriore invio di prospetto informativo.

C. Art. 4, co. 1, in materia di computo.

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato già stipulato ed inferiore a nove mesi è computabile al momento della eventuale proroga, qualora essa faccia superare i nove mesi, ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In agricoltura si fa riferimento al computo delle giornate di lavoro.

D. Art. 4, co. 4, in materia di computo.

Le disposizioni di cui al c. 4, art. 4 della L. 68/99 si applicano anche qualora l'evento lesivo sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione.

- E. Art. 5, co. 2, in materia di esclusioni di osservanza dell'obbligo.
L'esclusione prevista dal co. 2 - che esime dall'obbligo di computare "personale viaggiante e navigante", nell'individuazione dell'obbligo, così come di impiegare disabili in attività di tale genere - concerne la sola attività di trasporto costituente pubblico servizio.
Ai sensi delle modificazioni introdotte dall'art. 2 bis, L. 27/2000, sono inoltre esentati dall'obbligo tutti "i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto per quanto concerne il personale viaggiante", a prescindere perciò dalla circostanza che l'attività di autotrasporto sia qualificabile, o meno, come pubblico servizio.
- F. Art. 5, co. 3, in materia di esoneri.
L'istanza di esonero presentata dall'azienda, in accordo con previsioni indicate con circolare, consente la sospensione dell'obbligo, nella percentuale prevista dalla legge, e costituisce nel contempo l'obbligo di versamento al Fondo regionale, da effettuare - con decorrenza dalla ricezione dell'istanza - nel momento in cui saranno stati emanati gli atti amministrativi che lo consentano. Tale opzione può essere all'occorrenza sostituita dalla stipulazione di una convenzione, ex art. 11, con cui si consente al datore una "dilazione" nell'adempimento dell'obbligo.
- G. Art. 7, co. 1, in materia di "assunzioni nominative".
Tale modalità di assunzione costituisca facoltà per l'impresa e non obbligo: è pertanto possibile, , ricorrere in alternativa alla assunzione numerica.
- H. Art. 3, co. 4, in materia di "servizi di polizia".
Il riferimento ai "servizi di polizia" concerne pure il personale degli enti locali, ove parificato alla Polizia di Stato: appare corretto consentire l'esclusione dal computo di questo personale, ai fini della quantificazione del numero di disabili da assumere.
- I. Art. 7, co. 2, in materia di assunzioni da parte di datori di lavoro pubblici tramite convenzione
La L. 68/99, al c. 2 dell'art. 7, richiama esplicitamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della stessa legge come canale alternativo alla rigorosa conformità alle previsioni del D.Lgs. 80/98 in materia di pubblico impiego.
In altri termini, attraverso le convenzioni di cui al citato art. 11, un datore di lavoro pubblico, anche non soggetto ad obbligo (c. 3), può assumere lavoratori disabili con chiamata nominativa, rientrando tale opportunità fra le facoltà aperte dal c. 2.
Il lavoratore disabile dovrà ovviamente rientrare fra i destinatari degli interventi della L. 68/99, la quale, all'art. 8, c. 1 prevede l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti (le Province) delle persone disabili (come definite al c. 1 dell'art. 1) che risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, aggiungendo, inoltre, all'ultimo periodo, che gli stessi uffici competenti provvedono al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.
Detta possibilità di stipulazione delle convenzioni, tra pubbliche amministrazioni ed "uffici competenti", concerne le posizioni professionali acquisibili per il tramite del collocamento (art. 36, co. 2, D.Lgs. leg. n. 29/1993).

Orientamenti d'indirizzo applicativo ed interpretativo in materia di esoneri parziali, ai sensi dell'art. 5, co. 3, l. n. 68/1999, e del d.m. 7 luglio 2000, n. 237.

1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 4, co. 2, d.m. n. 237/2000, deve descrivere analiticamente posizioni organizzative e mansioni rispetto a cui l'esonero stesso dovrebbe operare.

2. Nel concedere l'autorizzazione, il servizio si attiene ai seguenti criteri.

L'esonero può giungere fino al 60%, elevabile all'80% esclusivamente per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza, in presenza del requisito di "pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa", di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), d.m. n. 237/2000.

L'esonero può giungere fino al 50%, in presenza del requisito di "faticosità della prestazione lavorativa richiesta", di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.m. n. 237/2000. La "faticosità della prestazione" rilevante si connette alle modalità di organizzazione del lavoro ovvero a caratteristiche della singola mansione, con particolare riferimento a necessità di effettuare spostamenti (mobilità), sostenere sforzi fisici, infine sottoporsi a stress e tensioni mentali.

L'esonero può infine giungere fino al 40%, in connessione al requisito di "particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa", di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), d.m. n. 237/2000. Quest'ultimo costituisce criterio ulteriore e distinto, rispetto a quelli individuati alle lettere a) e b) del medesimo co. 1; per lo più emergente solo una volta effettuata la valutazione, da parte del servizio, delle caratteristiche dell'offerta di lavoro disabile. Soprattutto - anche se non esclusivamente - in relazione a quest'ultimo criterio, assumono pertanto rilievo i profili di valutazione della "assenza di mansioni compatibili" nonché di "difficoltà di effettuare l'inserimento mirato", precisati all'art. 3, co. 2, d.m. n. 237/2000.

Ove l'azienda faccia emergere l'esistenza di più requisiti, tra quelli indicati, può ottenere una percentuale di esonero cumulata, fino ai massimi previsti.

3. La durata massima dell'esonero è di norma fino a 36 mesi. Si applicano le disposizioni della delibera di Giunta regionale n. 1872 del 31 ottobre 2000, in materia di durata delle "convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'art. 11 della l. n. 68/1999". Modificazioni di organico, tali da incidere sulla quota d'obbligo, ovvero di attività devono essere

comunicate contestualmente alla presentazione del prospetto informativo; ove queste modificazioni introducano significative novità sui termini di concessione dell'esonero, occorre informarne prontamente il servizio.

4. I termini di adempimento degli uffici, come precisati dall'art. 5, co. 4, d.m. n. 237/2000, decorrono, quanto alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del decreto, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

5. In presenza di richiesta di rinnovo dell'esonero parziale, il datore di lavoro deve indicare solamente gli elementi innovativi, rispetto a quanto originariamente presentato, ovvero a dichiarare che nulla è mutato, in questa eventualità, rinviando, quanto ad altri profili, alla istanza originariamente presentata.

6. Laddove il datore di lavoro richieda al servizio pubblico la certificazione, ai sensi dell'art. 17, l. n. 68/1999 - ed in presenza di richiesta di autorizzazione all'esonero contestualmente presentata ovvero non ancora concessa - l'esonero è concesso per cinque mesi, in deroga alle previsioni di cui al punto 3. Allo scadere dei cinque mesi, ove l'esonero sia stato autorizzato, quest'ultimo è rinnovabile fino a giungere ai minimi e massimi ordinariamente previsti, secondo le previsioni del punto 3, dietro dichiarazione del datore che nulla è mutato rispetto alla prima istanza già formulata.

Ai sensi dell'art. 2, co. 4, d.m. n. 237/2000, il datore deve, nel caso indicato, versare contestualmente alla richiesta di certificazione la somma corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, per la durata di cinque mesi; ove invece il datore richiedente la certificazione già goda di esonero, dovrà versare contestualmente alla richiesta stessa la somma residua.

-----Nota elaborata dal Dr. Andrea Lassandari (AERL)

Le comunicazioni da parte delle Provincie relative ai contributi esonerativi

Nota di sintesi

In ordine alla gestione delle comunicazioni relative ai contributi esonerativi previsti dalla L. 68/1999 la Regione Emilia-Romagna (AERL) e le Provincie emiliano-romagnole, a fronte della discussione intervenuta nell'incontro del tavolo tecnico di coordinamento sul collocamento mirato del 17 Aprile 2002 convergono di utilizzare le seguenti modalità di comportamento

1. La **comunicazione al datore** di lavoro interessato dell'importo da versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è **effettuata dalla Provincia**.
2. Allorché il versamento sia dovuto per la **certificazione di ottemperanza** di cui alla L. 68/99, art. 17, l'importo del contributo deve essere versato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili **entro la data di rilascio della certificazione**; la Provincia comunica detto importo, dandone contestuale notizia alla Regione (AERL), individuando il numero di unità di personale ed il numero di giorni per il quale il pagamento è dovuto; in questo caso si stabilisce che:
 - 2.1. **il giorno dal quale deve partire il pagamento del contributo** corrisponde alla data di presentazione della richiesta da parte del datore di lavoro (protocollo d'arrivo della Provincia)
 - 2.2. **il pagamento è dovuto fino alla data** di conclusione della validità della certificazione concessa (sei mesi), salvo diverse determinazioni delle Provincie
 - 2.3. **il numero di unità** per il quale si effettua il pagamento è individuato dalla Provincia sulla base della percentuale richiesta (avendo a riferimento l'ultimo prospetto consegnato) nel caso di esoneri ancora non concessi, o sulla base della percentuale concessa (avendo a riferimento i prospetti consegnati) nel caso di esoneri concessi;
 - 2.4. **nel corso dello stesso anno sono possibili più versamenti** a fronte del rilascio di certificazione; in questo caso il termine di cui al punto 2.1. è quello successivo alla scadenza della precedente certificazione.
3. Allorché la **richiesta di esonero** sia **rigettata**, l'importo del contributo deve essere versato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili **entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto**; la Provincia comunica al datore di lavoro detto importo, dandone contestuale notizia alla Regione (AERL), individuando il numero di unità di personale ed il numero di giorni per il quale il pagamento è dovuto; in questo caso si stabilisce che:
 - 3.1. **il giorno dal quale deve partire il pagamento del contributo** corrisponde alla data di presentazione della richiesta da parte del datore di lavoro (protocollo d'arrivo della Provincia), qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 2.4.;
 - 3.2. **il pagamento è dovuto fino alla data** del provvedimento di rigetto;

- 3.3. **il numero di unità** per il quale si effettua il pagamento è individuato dalla Provincia sulla base della percentuale richiesta (avendo a riferimento i prospetti consegnati).
4. Allorché la **richiesta di esonero** sia accolta, l'importo del contributo, fermo restando l'obbligo di pagamento contestuale al rilascio della certificazione di ottemperanza (vedi precedente punto 2.), deve essere versato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili **entro il 30 dicembre dell'anno di ogni anno interessato** dal provvedimento di esonero; la Provincia comunica al datore di lavoro detto importo, dandone contestuale notizia alla Regione (AERL), individuando il numero di unità di personale ed il numero di giorni per il quale il pagamento è dovuto; in questo caso si stabilisce che:
- 4.1. **il giorno dal quale deve partire il pagamento** del contributo corrisponde alla data di presentazione della richiesta da parte del datore di lavoro (protocollo d'arrivo della Provincia), qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 2.4.;
- 4.2. **il pagamento è dovuto fino al 31 Dicembre dell'anno corrente;**
- 4.3. **il numero di unità** per il quale si effettua il pagamento è individuato dalla Provincia sulla base della percentuale richiesta (avendo a riferimento i prospetti consegnati);
- 4.4. nel caso di esoneri poliennali questa comunicazione andrà **ripetuta per ogni anno interessato;**
- 4.5. la comunicazione della concessione, indirizzata al datore di lavoro, individua la percentuale di riferimento, la data di avvio e la data di conclusione dell'esonero. **Gli importi da versare**, calcolati secondo i parametri di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., sono comunicati al datore di lavoro e, contestualmente, alla Regione (AERL) **entro il 15 Novembre di ogni anno.**

Tipologia versamento	Periodo per il quale occorre versare		Calcolo unità di personale	Termine entro il quale versare	Comunicazione della Provincia		
	Data di partenza	Data di conclusione			Oggetto della comunicazione	Destinatari	Termine di comunicazione
A fronte del rilascio di certificazione di ottemperanza	data di presentazione della richiesta di esonero da parte del datore di lavoro (protocollo d'arrivo della Provincia)	data di conclusione della validità della certificazione concessa (sei mesi), salvo diverse determinazioni delle Provincie	- esoneri ancora non concessi: percentuale richiesta (l'ultimo prospetto consegnato), - esoneri concessi: percentuale concessa (prospetti consegnati)	entro la data di rilascio della certificazione	Rilascio della certificazione	- Datore di lavoro - Regione	-----
					Importo da versare	- Datore di lavoro - Regione	Prima del rilascio della certificazione
A fronte del rigetto dell'istanza di esonero	data di presentazione della richiesta di esonero da parte del datore di lavoro (protocollo d'arrivo della Provincia)	data del provvedimento di rigetto	percentuale richiesta (prospetti consegnati).	entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto	Esito (rigetto) dell'istruttoria sull'istanza di esonero	- Datore di lavoro - Regione	all'atto della comunicazione relativa all'esito (rigetto)
					Importo da versare	- Datore di lavoro - Regione	dell'istruttoria sull'istanza di esonero
A fronte dell'accettazione dell'istanza di esonero	data di presentazione della richiesta di esonero da parte del datore di lavoro (protocollo d'arrivo della Provincia)	31 Dicembre dell'anno corrente	percentuale richiesta (prospetti consegnati).	entro il 30 dicembre dell'anno di ogni anno interessato dal provvedimento di esonero	Esito (accoglimento) dell'istruttoria sull'istanza di esonero	- Datore di lavoro	all'atto della comunicazione relativa all'esito (accoglimento) dell'istruttoria sull'istanza di esonero
					Importo da versare	- Datore di lavoro - Regione	Entro il 15 novembre di ogni anno

Delibera di Giunta - N.ro 2002/278 - del 25/2/2002

**Oggetto: PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI:
INTEGRAZIONE PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI ALLA DELIBERA
DI G.R. N.1872/00 - APPROVAZIONE PROTOCOLLI D'INTESA CON INPS E INAIL**

Prot. n.(DGL/02/2327)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Visti:**

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art.13 "Agevolazioni per le assunzioni";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 gennaio 2000, n.91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare:
- l'art.2 "Interventi ammissibili" ; che stabilisce che le risorse del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili finanzia le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro stabilite dalla lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- l'art.8 "Modalità' di versamento delle somme ripartite" che prevede che le Regioni, possano mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabilire termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali stabiliti dalle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della suddetta L.68/99;
- la Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

Vista la propria deliberazione n.1872/00 ad oggetto: "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili prime disposizioni applicative ai sensi della L.n.68/99 e della L.R. 14/00";

Richiamato in particolare il punto 2 "Criteri per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dalla L.68/99", contenute nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n.1872/00, che prevede fra l'altro:

- che le Province svolgano l'istruttoria in merito all'ammissione alle agevolazioni di cui alle sopra citate lett. a) e b) co.1 dell'articolo 13 della L.68/99, nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art.13 co.1 lett. c) e co.3 L.68/99;
- che sulla base degli esiti delle suddette istruttoria la Regione, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, approvi l'elenco dei soggetti beneficiari;